

Il Consiglio,

- ritenuta la necessità di coordinare la normativa sulle difese d'ufficio e le connesse regole deontologiche;
- ribadito il principio secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso la costituzione dell'Elenco Speciale, tenuto dal Consiglio, e volta a garantire la professionalità ed il decoro dell'Avvocato al fine della tutela, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini;
- richiamata, conseguentemente, la natura pubblica dell'incarico di Difensore d'Ufficio;
- ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal Difensore d'Ufficio, stante gli artt. 115, 116, 117 e 118 D.P.R. 115/2002;
- riaffermata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei Difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione degli Onorari, alla luce di elementari, quanto fondamentali principi, di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio;
- affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'istituzione forense ed il decoro professionale di tutti gli Avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco,

delibera

di approvare il Regolamento di seguito riportato:

Regolamento “Difese d’Ufficio”

1) ELENCO AI SENSI DELL'ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo predispone ed aggiorna, ogni tre mesi, l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi e disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

Gli iscritti nell'elenco generale, attese le peculiari caratteristiche dello svolgimento dell'attività, nell'abito metropolitano di Teramo, possono, scegliere di svolgere l'attività dinanzi le seguenti autorità:

- 01) Tribunale Ordinario;
- 02) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello Minorenni;
- 03) Giudice di Pace Penale;
- 04) Tribunale Ordinario - Sezioni Distaccate di Giulianova ed Atri.

Per l'iscrizione nell'elenco è necessario il conseguimento d'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense al termine della frequenza di corso di aggiornamento professionale riconosciuto da quest'ultimo.

Per corso di aggiornamento professionale deve intendersi quanto previsto dall'art. 29 delle disp. di att. del Codice di Procedura Penale nonché dall'art. 15 D.L. n. 272 del 28.7.1989.

Il Consiglio provvederà, di volta in volta, a precisare le modalità di svolgimento del predetto corso.

I difensori, possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dalla frequenza del corso di aggiornamento, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di documentazione attestante l'esercizio della difesa, con esclusione delle sostituzioni per mero rinvio, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. anche congiunta con altro difensore, in almeno dieci procedimenti per anno.

Ciascun difensore può chiedere l'iscrizione ad uno o a tutte le turnazioni a sua scelta.

La designazione della difesa d'ufficio per gli indagati ed imputati a piede libero avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti come previsto dall'art. 29 disp. att. c.p.p. .

2) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.
Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Le norme deontologiche, nonché le norme previste nelle leggi e regolamenti si assumono conosciute e rispettate da tutti i difensori d'ufficio.

L'attività svolta dal difensore iscritto nelle liste ex art. 97 IV comma c.p.p., proprio in relazione alla peculiarità dell'attività svolta, volta a garantire il diritto di difesa all'imputato che ha nominato un difensore di fiducia o di ufficio che per qualsivoglia motivo non è presente, deve essere prestata prevalentemente a titolo gratuito.

Tale criterio deve essere posto in relazione ai più elementari principi di colleganza e di lealtà del nostro codice deontologico, dovendosi considerare l'attività professionale svolta sia nell'interesse di chi si trova privo di assistenza tecnica, sia nell'interesse dell'avvocato di fiducia o di ufficio che non è presente.

Solo quando l'attività professionale svolta è stata tale da comportare un effettivo esercizio della difesa ed è risultata particolarmente onerosa, anche in relazione alla natura del procedimento penale, al pregio dell'opera prestata, all'importanza delle questioni trattate e dei risultati ottenuti, potrà procedersi alla richiesta di pagamento degli onorari.

La richiesta deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione al difensore di fiducia in atti nominato.

In riferimento ai principi di colleganza, di decoro e dignità professionale devono considerarsi sicuramente escluse dalle richieste di pagamento, esemplificativamente, le seguenti attività:

- rinvii d'ufficio, rinvii per assenza di testi e/o impedimenti delle parti o dei difensori di fiducia;
- mera e passiva presenza per il compimento di atti formali;

Ogni altra attività che comunque comporti una presenza passiva o richieda un impegno difensivo minimo.

Il difensore nominato ex art. 97 IV comma c.p.p. dovrà, prima di assumere la difesa, prendere cognizione del capo di imputazione nonché del relativo fascicolo processuale e dell'attività precedentemente svolta.

Nell'ipotesi di diversi e più difensori nominati ex art. 97 I comma e/o 97 IV comma c.p.p., nel medesimo procedimento penale, è fatto obbligo al difensore d'ufficio di turno di chiedere la nomina definitiva, ex art. 29 c.p.p. chiamando immediatamente il call center, attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di difesa, di un difensore ex art. 97 I comma c.p.p. .

Le richieste di pagamento debbono essere formulate con scrupoloso rigore e rispetto delle norme di lealtà e correttezza verso i colleghi nominati fiduciarmente in atti, comunicando ai medesimi, dettagliatamente, tutta l'attività svolta in loro vece.

Potranno essere utilizzate per la redazione della parcella le attuali tariffe forensi, utilizzando come parametro i valori medi delle tabelle, in vigore dal 2 giugno 2004, ma solo qualora - come specificato - l'attività professionale prestata abbia rivestito un reale impegno difensivo, intendendosi abrogate le precedenti delibere consiliari in materia.

Il difensore nominato, ai sensi dell'art. 97 I comma c.p.p., che non sia comparso o non si sia reso reperibile o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97 IV comma c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo il disposto dell'art. 105 c.p.p. .

Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia.
- b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 115/2002;
- c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal medesimo D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

E' onere del difensore di ufficio nominato ex art. 97 IV comma c.p.p. dare immediatamente avviso al difensore di fiducia dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

Il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p., qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere al mandato e non ha nominato un sostituto, deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sua sostituzione.

Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

Il difensore di fiducia ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta nomina, tempestivamente e di attivarsi affinché il cliente corrisponda al difensore d'ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni effettuate.

Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a) ad indossare la toga;
- b) presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la presenza.
- c) svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico che di seguito si richiamano sommariamente:
 - 1) probità, dignità e decoro;
 - 2) lealtà, correttezza verso le parti e verso i colleghi;
 - 3) fedeltà nello svolgere la propria attività professionale;
 - 4) diligenza nello svolgere i propri doveri professionali;
 - 5) segretezza e riservatezza;
 - 6) indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni e/o condizionamenti esterni;
 - 7) competenza;
 - 8) aggiornamento professionale.

Il difensore di turno 97 IV comma c.p.p. deve comunicare alla all'autorità Giudiziaria competente ed all'Ordine degli Avvocati, per iscritto, tempestivamente, eventuali cause d'impedimento per lo svolgimento del turno.

In caso di mancata comunicazione tempestiva, il difensore ha l'obbligo di giustificare la propria assenza entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data del turno.

Eventuali sostituzioni del turno devono essere effettuate solamente da colleghi iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Il difensore ha altresì l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine l'utenza telefonica, l'utenza cellulare, anche a mezzo fax, ove potrà essere rintracciato durante il turno.

3) CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza nonché sul rispetto delle disposizioni della presente delibera.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche, sulle assenze ingiustificate anche su segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Per le assenze ingiustificate è prevista l'automatica cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo, in ogni caso, il disposto di cui all'art. 105 c.p.p. .

L'irrogazione di un secondo provvedimento di cancellazione, considerata anche la natura delle violazioni, comporta il divieto di reinscrizione per un periodo non inferiore ad un anno.

Nel caso di cancellazione per sanzione, ricevuta la comunicazione del Consiglio e trascorso il periodo di sei mesi o un anno, il difensore potrà procedere a nuova iscrizione a domanda, salvo comunque l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 105 c.p.p.